AREA SERVIZI ALLE STRUTTURE DI ATENEO

UFFICIO DEL PERSONALE DIDATTICA E RICERCA

SETTORE CONCORSI PROFESSORI

CODICE CONCORSO 2025PAR007

LA RETTRICE **D.R. n. 2650/2025 del 23/09/2025**

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 così come da ultimo modificato dal D.P.R. 6 giugno 2023 n. 82, recante la disciplina generale sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e, in particolare, l'articolo 2, comma 7, e l'articolo 4, comma 2, lettera l);
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 24, commi 5 e 6, che disciplina la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, rispettivamente, di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso lo stesso Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica, di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. 7 giugno 2016, n. 120 recante i criteri e i parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari;
- la nota MIUR prot. n. 11588 del 06.10.2017, con la quale si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei Professori a soggetti esterni all'ateneo ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare, l'art. 1, co. 297, lett. a) il quale prevede che il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di "75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690

milioni di euro per l'anno 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento";

- la sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
- il decreto ministeriale 11 aprile 2019, n. 364, con il quale sono state assegnate alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, le risorse stanziate dall'art. 1 comma 401, lett. b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) per consentire la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione scientifica nazionale;
- il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 5;
- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è stato conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- il D.M. 2 maggio 2024, n. 639, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari ("GSD") e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- l'allegato A e B parte integrante al predetto decreto, nel quale sono rispettivamente determinati i gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (elenco e declaratorie dei gruppi scientifico-disciplinari e dei settori scientifico-disciplinari) e le regole di corrispondenza tra i gruppi scientifico-disciplinari determinati dal decreto stesso e i macrosettori e i settori concorsuali di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855;
- il decreto-legge 31 maggio 2024, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare l'art. 15, commi da 1-bis a 1-quater, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 9

agosto 2024 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il quale prevede che "*In deroga alle vigenti facoltà assunzionali, le università statali sono autorizzate a bandire, entro il 31 dicembre 2025 e con presa di servizio entro il 31 dicembre 2026, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, secondo quanto di seguito indicato: a) almeno per il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; b) per non più del 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*", "*Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari a euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi: quanto a euro 175.875, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; quanto a euro 1.384.100, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a euro 1.963.700, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 5-septies, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; quanto a euro 1.458.695, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; quanto a euro 3.121.524, a valere sulle risorse di cui all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università statali*" e che "*Le risorse di cui al comma 1-ter eventualmente non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 1-bis entro i termini ivi previsti sono attribuite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che individua i soggetti destinatari e le modalità di riparto delle risorse medesime e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento degli eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università*";

- il decreto ministeriale 29 ottobre 2024, n. 1673, con il quale sono assegnate alle istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, le risorse per consentire la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale tramite procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi da 1-bis a 1-quater, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143;

- l'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale, in base al quale «*Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate ai sensi del presente decreto per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale anche se conseguita successivamente al 30/09/2024, con bando adottato entro il 31 dicembre 2025 e presa di servizio entro il 31 dicembre 2026, nel rispetto dei seguenti criteri: a) il numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 riservati a ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituzione e in possesso di abilitazione scientifica nazionale non può essere inferiore al numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell'art. 18 della medesima legge n. 240/2010 riservati ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, fatto salvo che non siano più presenti nell'Istituzione ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale; b) al fine di definire il numero dei posti da bandire attraverso procedure ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 riservate*

ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituzione e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a riferimento il differenziale di costo rispetto a un professore di II fascia, pari a 0,12 punti organico; c) al fine di definire il numero dei posti da bandire ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010 riservati ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a riferimento il costo del professore di II fascia, pari a 0,7 punti organico; d) le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell'espletamento delle procedure ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010 da cui risultino vincitori uno o più ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'ateneo che ha bandito la procedura, ovvero che dovessero residuare dalla cessazione di un ricercatore a tempo indeterminato che prenda servizio in altra Istituzione a seguito delle procedure di cui al presente decreto, sono utilizzate, eventualmente anche attraverso cofinanziamento da parte dell'Istituzione, nel rispetto delle ordinarie facoltà assunzionali, per il reclutamento di professori di II fascia entro il 31/12/2026 secondo quanto indicato alla lettera a).»;

- la tabella 1 allegata al predetto decreto ministeriale, da cui risulta che all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sono stati assegnati per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione scientifica nazionale euro 404.729,00;
- la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025);
- il D.R. n. 770/2023 del 30.03.2023, con il quale è stato emanato il Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma;
- la legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del D.L. 29.12.2022, n. 198 (c.d. Milleproroghe) e, in particolare, l'art. 6, comma 8-*quinquies* il quale ha stabilito "*All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «del decimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del quattordicesimo anno*»;
- il decreto ministeriale del 07.08.2024, n. 1170, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2024;
- la delibera Consiglio di Amministrazione n. 391 del 17.12.2024 di approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2025;
- la delibera Consiglio di Amministrazione n. 392 del 17.12.2024 di approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2025-2027;
- la D.D. n. 5009 del 20.12.2024, con la quale è stato approvato il documento di riassetto dei servizi di Ateneo con il relativo organigramma;
- le note con le quali l'Area Supporto Strategico e Comunicazione ha comunicato, a Facoltà e Dipartimenti, le risorse assegnate per la Programmazione di fabbisogno di personale docente 2023 biennio 2023-2024;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 80/25 del 25.03.2025, con la quale è stato dato mandato alla Magnifica Rettrice di chiedere ai Dipartimenti di segnalare il SSD che presenta criticità e per il quale si richiede la progressione di carriera da ricercatore a tempo indeterminato a professore associato, con l'obbligo di indicare un solo SSD per una sola posizione, al fine di procedere

all'assegnazione delle risorse ai Dipartimenti mediante Decreto Rettorale, al termine della ricognizione;

- la nota prot. n. 0058930 del 17.04.2025, con la quale l'Area Supporto Strategico e Offerta Formativa ha comunicato che con D.R. n. 1232 prot. n. 58081 del 16.04.2025 è stata assegnata al Dipartimento di Scienze giuridiche una posizione per Professore Associato, art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010, per il settore scientifico disciplinare GIUR-01/A, finanziata con le risorse di cui al Decreto Ministeriale n. 1673 del 29.10.2024;
- le delibere del Dipartimento di Scienze giuridiche del 09.06.2025 e del 22.07.2025, pervenute al Settore Concorsi professori in data 16.06.2025 e in data 23.07.2025;
- il D.R. n. 2325/2025 del 30.07.2025, con il quale è stata indetta ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010, la procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza per il GSD 12/GIUR-01 – Settore scientifico-disciplinare GIUR-01/A;
- la delibera del Dipartimento di Scienze Giuridiche del 19.09.2025, pervenuta al Settore Concorsi professori in data 22.09.2025;

DECRETA

Art. 1

È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza per il GSD 12/GIUR-01 – Settore scientifico-disciplinare GIUR-01/A:

Componenti effettivi:

- Enrico Elio DEL PRATO – Prof. I fascia – Sapienza Università di Roma;
- Massimo PROTO – Prof. I fascia – Università degli Studi Link;
- Maria Pia PIGNALOSA – Prof.ssa II fascia – Università degli studi di Roma "Foro Italico".

Componenti supplenti:

- Mirzia Rosa BIANCA – Prof.ssa I fascia – Sapienza Università di Roma;
- Andrea GENOVESE – Prof. I fascia – Università degli Studi della Tuscia;
- Michele ONORATO – Prof. II fascia – Università degli Studi di Brescia.

Art. 2

I candidati possono presentare al Rettore istanza di ricusazione dei Commissari entro il termine perentorio delle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web di Ateneo. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

Art. 3

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

Firmato digitalmente

LA RETTRICE